



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore Generale

Determinazione n° 1288 del 01 SET. 2017

Oggetto: Regole di competenza e trasparenza per le nomine delle commissioni di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici indette dall'Ente

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente Acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

VISTO il decreto presidenziale della Regione Autonoma della Sardegna n. 62 prot. 11852 del 04/07/2017 col quale sono conferite con effetto immediato, per un periodo di tre anni, le funzioni di Direttore Generale dell'Ente Acque della Sardegna all'Ing. Franco Ollargiu;

VISTO l'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56, ai sensi del quale:

- 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economica è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
- 2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*
- 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quella dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante*

può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissaria coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

VISTO l'art. 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 ai sensi del quale è istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici cui sono ammessi i soggetti interessati che devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

VISTA le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "*Criteria di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*";

CONSIDERATO che l'art. 216, 12° comma del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 prevede che, "*Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*"

VISTA inoltre la deliberazione dell'Amministratore Unico ENAS n. 45 del 31.7.2017 con la quale è stato approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019.

CONSIDERATO che tra le misure di contrasto alle attività a più elevato rischio di corruzione, il Piano triennale Anticorruzione, al punto 8.7 evidenzia la necessità di predisporre, nelle more della istituzione dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, un regolamento che fornisca precisi indirizzi al fine di procedere all'individuazione della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo regole di competenza e trasparenza unitamente alla rotazione dei componenti delle commissioni di selezione del personale e di mobilità.

RITENUTO necessario, quindi, nelle more della suddetta istituzione dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di fornire precisi indirizzi al fine di procedere all'individuazione della Commissione di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo regole di competenza e trasparenza;

DETERMINA

Fino all'adozione dell'Albo di cui all'art. 78 del Decreto Legislativo n. 50 del 19.4.2016 sono forniti i seguenti indirizzi:


- a) nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti (di lavori, servizi e forniture) o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da **almeno un esperto** nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto
- b) la nomina del Responsabile unico del procedimento a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alle singole procedure;
- c) la commissione sarà composta da tre membri appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, qualora presenti.
- d) ciascun commissario potrà anche lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
- e) le funzioni di Presidente della Commissione di gara saranno svolte da un dirigente rispettando il principio della rotazione;
- f) il secondo commissario di gara verrà estratto a sorte tra i funzionari amministrativi di ruolo dell'Ente in possesso dei seguenti requisiti: essere alle dipendenze dell'Ente da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni; avere, preferibilmente, un titolo di studio pari almeno alla laurea ed avere competenza nell'ambito degli affidamenti oggetto di gara;
- g) il terzo commissario di gara verrà estratto a sorte tra i funzionari tecnici di ruolo dell'Ente in possesso dei seguenti requisiti: essere alle dipendenze dell'Ente da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni; avere, preferibilmente, un titolo di studio pari almeno alla laurea avere competenza nell'ambito degli affidamenti oggetto di gara;



- h) il sorteggio dei due commissari di gara verrà effettuata dal Direttore Generale, con l'apporto del personale del SACP, alla presenza di due testimoni e dovrà avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- i) tutti i commissari di gara, incluso il Presidente, dovranno produrre, all'atto della nomina, una specifica dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016 in cui verrà esplicitamente indicata l'inesistenza delle suddette clausole;
- j) per quanto riguarda i requisiti di onorabilità si richiama il comma 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016, che prevede che:
- si applichino ai commissari di gara le norme di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n° 165/2001, relative alla *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"*;
 - siano altresì esclusi da successivi incarichi di commissario *"... coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi"*;
- k) non potranno far parte delle commissioni giudicatrici, in ossequio all'art. 35-bis del D.Lgs. n° 165/2001 *"coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"* nonché coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per ulteriori reati, quali il falso, i delitti contro l'ambiente, le truffe, le estorsioni, l'associazione a delinquere. Saranno accomunate alle sentenze di condanna, anche non passate in giudicato come previsto dal richiamato art. 35-bis, anche istituti quali il patteggiamento;
- l) ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, l'Ente provvederà tempestivamente alla pubblicazione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" del provvedimento di nomina dei componenti della commissione giudicatrice e dei relativi curricula.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

PUBBLICATA SUL SITO ENAS IL 27.10.2017